



CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sett. 6 Polizia Municipale

ORDINANZA

N. 139 del 08/12/2022 N. Reg. Gen. 357 del 08/12/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI ISTITUZIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO BUS TURISTICI
NELL'AREA CENTRALE DELLA CITTA' - PERIODO 8 DICEMBRE 2022 - 15 GENNAIO 2023. A
TITOLO SPERIMENTALE

IL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che

- con delibere di G.C. n. 212 dell'1/12/2016, n. 213 del 30/11/2017, n. 294 del 5/12/2018 e n. 291 del 5.12/2019 è stata istituita a titolo sperimentale la Zona Traffico Limitato, per i bus turistici, nell'area centrale della città, nel periodo dicembre gennaio;
- con delibera di G.C. n. 212 del 7/12/2022 l'Amministrazione Comunale ha inteso riproporre, a titolo sperimentale, anche per il periodo natalizio del 2022/2023, la Zona Traffico Limitato, per i bus turistici, nell'area centrale della città;
- causa restrizioni per misure di contenimento da coronavirus "Covid 19" per gli anni 2020 e 2021 non sono stati adottati provvedimenti di limitazione circolazione bus turistici nel periodo natalizio;

VALUTATO che lo spostamento dei predetti autobus all'interno della città genera inquinamento, rumore, occupazione di aree non ad essi dedicate e, in molte ore del giorno, congestione. Infatti, tale ultimo fenomeno produce effetti tra loro interconnessi, in quanto causa l'aumento della percorrenza della rete viaria ma, allo stesso tempo, provoca sia un aumento delle emissioni inquinanti che una riduzione sostanziale degli spazi di sosta in concomitanza con i periodi di maggiore richiesta.

CONSIDERATO che è possibile attuare politiche di limitazione selettiva di veicoli in determinate zone della città (Zona Traffico Limitato) per ridurre la congestione del traffico urbano e il superamento dei limiti di emissioni inquinanti;

DATO ATTO che, sulla scorta delle maturate esperienze fatte nelle annualità precedenti, si ritiene opportuno istituire, dal lunedì alla domenica e nei giorni festivi compresi nel periodo dal 8 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023, il divieto di circolazione e sosta per i bus turistici su tutto il territorio comunale, ad esclusione dell'area di viale Giovanni Palatucci (terminal bus) e area di parcheggio di via Gramsci (per le giornate del mercoledì e del sabato coincidenti con il mercato settimanale);

RAVVISATA la necessità, altresì, di istituire per i bus turistici una Zona Traffico Limitato, nell'area centrale della città, così delimitata: a nord da via Gaudio Maiori intersezione con via XXV Luglio, a sud da via E. De Marinis intersezione con via Raffaele Lambiase (S.P. n. 288), ad est da via R. Ragone, via Cap. F. Carillo, via E. De Filippis e via L. Ferrara; ad ovest da via S. D'Acquisto, via E. Di Marino;

PRESO ATTO, che le aree di viale Giovanni Palatucci (terminal bus) e del piazzale Gramsci sono in concessione alla Metellia Servizi S.p.a., autorizzare la società in house totalmente partecipata dal Comune di Cava de'Tirreni, all'utilizzo della predetta area e provvedere, a proprie cure e spese ed ogni altro onere occorrente, ivi compreso, eventuale, utilizzo di idonee attrezzature, per la pubblicizzazione del presente provvedimento nonché per la sua completa attuazione;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire per i bus turistici una Zona Traffico Limitato delimitata a nord da via Gaudio Maiori intersezione con via XXV Luglio, a sud da via E. De Marinis intersezione con via Raffaele Lambiase (S.P. n. 288), ad est da via R. Ragone, via Cap. F. Carillo, via E. De Filippis e via L. Ferrara; ad ovest da via S. D'Acquisto, via E. Di Marino;

VISTO che l'art. 3, comma 1, (*punto n. 54*) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (*e*

ss.mm.ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato un'“area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;

VISTO che l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che “i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;

VISTA delibera di G. C. atto n. 291 del 5/12/2019;

VISTO l'art.3 lett. i) del Regolamento sull'ordinamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici, approvato con delibera di G.M. n°299 del 18/06/98 e s.m.i.;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 N° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.L.vo 30.04.92 n. 285, ed il D.P.R. 16.12.92 n. 495;

O R D I N A

dalla data del presente provvedimento, a titolo sperimentale

ISTITUIRE, per i bus turistici una Zona Traffico Limitato delimitata a nord da via Gaudio Maiori intersezione con via XXV Luglio, a sud da via E. De Marinis intersezione con via Raffaele Lambiase (S.P. n. 288), ad est da via R. Ragone, via Cap. F. Carillo, via E. De Filippis e via L. Ferrara; ad ovest da via S. D'Acquisto, via E. Di Marino;

1) PERIODO, GIORNI E ORARI vigenza ZTL:

- a) 8 dicembre 2022 – 15 gennaio 2023;
- b) lunedì - domenica, prefestivi e festivi;
- c) 8:00 – 24:00;

2) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE e SOSTA bus turistici, aventi più di 8 posti a sedere, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dell'area di viale Giovanni Palatucci (terminal bus) e piazzale Gramsci (per le giornate del mercoledì e del sabato coincidenti con il mercato settimanale).

3) STABILIRE che:

- a) per accedere alla ZTL i predetti bus turistici dovranno prenotare un posto di sosta autobus presso l'area di viale Giovanni Palatucci (terminal bus) da utilizzare a tale finalità;
- b) la discesa dei passeggeri deve avvenire esclusivamente nelle piazzole localizzate in via XXV Luglio nei pressi della piazza Gaetano Avigliano (ex piazza E. De Marinis), ad essi riservata o in altro punto indicato dal Comando di Polizia Municipale;
- c) la salita sui bus dei passeggeri deve avvenire esclusivamente sul trincerone 3 - corso P. Amedeo nelle piazzole destinate al servizio di Trasporto Pubblico Locale o in altro punto indicato dal Comando di Polizia Municipale, laddove le aree non sono disponibili;
- d) gli autobus turistici provenienti da **nord** dopo aver raggiunto l'area di discesa dei passeggeri di via XXV Luglio, raggiungeranno l'area di sosta di corso Giovanni Palatucci (terminal bus) percorrendo la via XXV Luglio, viale Riccardo Romano, via Gaudio Maiori, via Ugo Foscolo e corso G. Palatucci;

- e) gli autobus turistici provenienti da **sud** successivamente alle operazioni di discesa dei passeggeri da effettuarsi in piazza G. Avigliano si porteranno all'area di sosta di corso Giovanni Palatucci (terminal bus) percorrendo la via XXV Luglio, viale Riccardo Romano, via Gaudio Maiori, via Ugo Foscolo e corso G. Palatucci;
- f) nel caso a bordo del bus vi siano persone con disabilità, all'atto della prenotazione, dovranno comunicare gli estremi della concessione, il comune di rilascio e i dati anagrafici, in tal caso sarà consentito, esclusivamente, accompagnare prelevare le sole persone con disabilità, con fermata nello stallo predisposto a ciò sul corso P. Amedeo (altezza via B. Quaranta), fermo restando che la sosta dovrà avvenire nel terminal bus di viale G. Palatucci;
- g) l'istituzione della Zona a Traffico Limitato, con le modalità vigenti, riveste carattere "sperimentale", in attesa di poter congruamente monitorare e verificare, per un adeguato arco temporale, la concreta entità degli attesi effetti deflattivi del traffico veicolare, e perciò con espressa riserva di eventualmente rivedere ancora l'attuale impostazione, laddove le misure vigenti, anche a seguito delle suesposte modifiche, si rivelino insufficienti ovvero eccessive rispetto alle finalità da perseguire;
- h) le modalità di sosta e accesso all'area sono così disciplinate:
 - I. l'accesso è consentito dalle 8:00 alle 24:00;
 - II. le aree di parcheggio non sono custodite;
 - III. le tariffe giornaliere (IVA compresa) valide dall'8/12/2022 al 15/01/2023 sono:
 - III.a) bus superiore agli 8 metri:
 - dal lunedì al giovedì, escluso i festivi € 50,00;
 - venerdì, sabato, domenica e festivi € 80,00;
 - III.b) bus fino agli 8 metri:
 - dal lunedì al giovedì, escluso i festivi, Minibus fino agli 8 metri € 30,00;
 - venerdì, sabato, domenica e festivi, Minibus fino agli 8 metri € 60,00;
- i) il contrassegno autorizzativo (Pass), rilasciato dalla Metellia Servizi, dovrà essere esposto nella parte anteriore dell'autobus in modo da essere ben visibile dall'esterno (per agevolare il personale addetto al controllo ed alla Polizia Municipale collocata nei pressi delle postazioni stabilite per la discesa/salita passeggeri e lungo l'itinerario prestabilito per raggiungere i predetti punti e le aree di parcheggio (seguendo il percorso indicato alla conferma della prenotazione).

DISPONE

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

La Metellia Servizi S.p.a., società in house totalmente partecipata dal Comune di Cava de'Tirreni, deve provvedere, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, a proprie cure e spese ed ogni altro onere occorrente, ivi compreso eventuali utilizzo di idonee attrezzature, per la pubblicizzazione del presente provvedimento e per la sua completa attuazione, nonché alla individuazione dell'utenza per la prenotazione del posto al terminal bus di via G. Palatucci.

PUBBLICITA'

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica.

Disporre la trasmissione della presente ordinanza a: Sindaco, Assessore Mobilità e Sicurezza, Commissariato di P.S., Legione Carabinieri - Tenenza di Cava de'Tirreni, Guardia di Finanza - Compagnia di Cava de'Tirreni, Metellia Servizi s.r.l., Albo Pretorio, Ufficio di Staff e Comunicazione, alle associazioni di categoria.

VIGILANZA

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente ordinanza tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n° 285/92, nell'ambito dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n° 285/92.

RICORSI

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per: Incompetenza; Eccesso di potere; Violazione di Legge; entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania avente sede a Salerno.

Il Funzionario inc. P.O. U.O.C. Polizia Municipale
Servizio gestione contravvenzioni-contenzioso e sanzioni amministrative
Ufficio segnaletica stradale-traffico e videosorveglianza
Polizia ambientale
- Cap. dott. Michele Lamberti -

IL DIRIGENTE VI SETTORE
Comandante Polizia Municipale
- Col. dott. Stefano Cicalese -